

QUANDO UTILIZZARE IL MODELLO UNICO

il modello unico è utilizzato per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- b) aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
- d) per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
- e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui [all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011;](#)
- f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Sono escluse le seguenti categorie di edifici:

- a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della [parte seconda](#) e dell'[articolo 136, comma 1, lettere b\) e c\), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,](#) recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
- b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
- e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'[articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412,](#) il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
- f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.